

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1992

sulla composizione di una controversia tra il Regno Unito e la Germania relativa all'istituzione di un servizio regolare specializzato effettuato con autobus

(I testi in lingua inglese e tedesca sono i soli facenti fede)

(92/138/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari e per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/78⁽²⁾ in particolare l'articolo 14,

considerando che la Cliff's Coaches of Burlington House, 20 Hardwick Street, Buxton, Derbyshire, in data 3 ottobre 1988 ha presentato alle autorità del Regno Unito una domanda di autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di un autoservizio regolare specializzato destinato a trasportare il personale delle forze armate britanniche, le persone a carico e i familiari, nonché i funzionari del Ministero della difesa, tra Londra e Lemgo nella Repubblica federale di Germania;

considerando che, con lettera in data 7 giugno 1990, il governo del Regno Unito ha chiesto alla Commissione di decidere in merito alla domanda in forza dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 517/72, poiché la Repubblica federale di Germania, con il cui accordo deve essere presa la decisione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento suddetto, non poteva esprimere il proprio parere; che le autorità della Repubblica federale hanno addotto come motivo l'esistenza di un ricorso dinanzi al tribunale

amministrativo di Minden, in Germania; che il ricorso era stato presentato da altre imprese di trasporto contro il progetto dell'ente locale di Detmold di accogliere la domanda di autorizzazione della Christa Voss, un'impresa tedesca, relativa all'istituzione e alla gestione dello stesso servizio in associazione con la Cliff's Coaches; che il governo della Repubblica federale ha affermato di non poter decidere in merito alle due domande fintanto che non fosse concluso il procedimento legale;

considerando che l'impresa Cliff's Coaches sostiene che il servizio regolare specializzato proposto potrebbe rifornire un mercato di circa 140 000 potenziali passeggeri, comprendenti il personale dell'esercito, le relative famiglie ed altre persone in relazione con le autorità militari britanniche in Germania;

considerando che il governo britannico è favorevole alla istituzione di un servizio regolare specializzato per motivi sociali e di sicurezza, in quanto gli unici utenti sarebbero il personale militare e associato, con un sistema di controllo delle prenotazioni per evitare che persone non autorizzate possano fruire del servizio; che inoltre un servizio speciale di linea potrebbe essere adeguato alle esigenze specifiche degli utenti, mentre un servizio di linea ordinario, accessibile a tutti i passeggeri, non può essere facilmente adeguato alle necessità particolari del personale militare;

considerando che le autorità del Regno Unito ritengono che sia necessaria — dato il tempo trascorso dalla presentazione della domanda di autorizzazione presentata nel 1988 dalla Cliff's Coaches — l'adozione di una decisione affinché il richiedente possa avviare il servizio speciale in questione;

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 1.

considerando che le autorità del Regno Unito hanno dichiarato che i governi del Belgio e dei Paesi Bassi, i paesi che sarebbero percorsi in transito dal servizio proposto, non hanno mosso obiezioni;

considerando che l'ente locale di Detmold, in Germania, ha esaminato in due occasioni le obiezioni avanzate dalla società Anglo-German Transline GmbH nei confronti della domanda presentata dall'impresa tedesca Christa Voss in merito all'istituzione di un servizio in associazione con la Cliff's Coaches e ha deciso che l'autorizzazione poteva essere rilasciata; che le autorità del Regno Unito sono disposte a rilasciare all'impresa tedesca Christa Voss l'autorizzazione a gestire congiuntamente con la Cliff's Coaches il servizio di autobus, salvo l'esito del procedimento legale pendente dinanzi al tribunale di Minden;

considerando che il governo tedesco ritiene che le domande della Christa Voss e della Cliff's Coaches riguardino lo stesso servizio; che il governo tedesco non può pertanto esprimere un parere sulle due domande fintanto che il tribunale tedesco non abbia preso una decisione in merito al ricorso presentato da altre imprese contro l'istituzione del nuovo servizio; che inoltre, a causa del procedimento legale in corso, le autorità tedesche ritengono che la Commissione non debba attualmente decidere in merito alla domanda della Cliff's Coaches, in quanto un'eventuale decisione priverebbe la sentenza del tribunale di qualsiasi valore;

considerando che le autorità tedesche hanno dichiarato di essere contrarie ad un raddoppio degli autoservizi regolari nella regione, in quanto la Anglo-German Transline Bus GmbH e altre imprese già vi gestiscono servizi regolari che, pur non essendo specializzati, hanno una clientela composta per l'80 % da persone in relazione con le forze armate britanniche; che il governo tedesco ritiene che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 517/72, alle imprese di trasporto debba essere offerta « la possibilità di far valere, con mezzi appropriati, i loro interessi »;

considerando che la Cliff's Coaches ha presentato alle autorità del Regno Unito domanda per istituire un servizio regolare specializzato tra Londra e Lemgo in data 3 ottobre 1988 e che pertanto tale domanda avrebbe già dovuto ricevere una risposta; che la domanda non è oggetto del procedimento legale pendente dinanzi al tribunale amministrativo di Minden, che si riferisce unicamente alla domanda parallela della Christa Voss;

considerando che i servizi regolari specializzati proposti dalla Cliff's Coaches rispondono ad esigenze che non possono essere interamente soddisfatte dai servizi regolari esistenti, in quanto il servizio specializzato, che è destinato esclusivamente alle persone in relazione con le forze armate britanniche, è più sicuro di un autoservizio regolare, accessibile al pubblico generico;

considerando che le autorità militari del Regno Unito hanno espresso interesse a disporre di un servizio regolare specializzato destinato al loro personale e alle relative

famiglie; che esiste un mercato potenziale per tale servizio; che l'ente locale di Detmold, in Germania, dopo aver esaminato in due occasioni le obiezioni mosse dalle altre imprese di trasporto, ha ritenuto che si potesse autorizzare il servizio regolare specializzato proposto, che sarebbe effettuato dalla Christa Voss in associazione con la Cliff's Coaches;

considerando che l'esame delle obiezioni mosse dalle altre imprese di trasporto della zona può essere considerato conforme alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 517/72; che la Corte di giustizia, nella causa 88/86⁽¹⁾, ha dichiarato che le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2 sono soddisfatte se le imprese che si oppongono ad un nuovo autoservizio sono ammesse a presentare osservazioni prima che venga adottata una decisione sulla domanda per l'istituzione del nuovo servizio;

considerando che, riguardo alla facoltà della Commissione di decidere in merito alla domanda della Cliff's Coaches, l'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 517/72 stabilisce che la Commissione « adotta al più presto una decisione ... »; che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha sancito il principio secondo cui uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico per giustificare l'inadempienza agli obblighi stabiliti dal diritto comunitario, in particolare nella causa 46/88⁽²⁾; che uno Stato membro, se non è soddisfatto della decisione della Commissione, può deferire tale decisione al Consiglio in forza dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 517/72; che la Commissione può modificare la sua decisione se gli Stati membri raggiungono successivamente un accordo a norma dell'articolo 14, paragrafo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La società Cliff's Coaches of Burlington House, 20 Hardwick Street, Buxton, Derbyshire, deve essere autorizzata ad effettuare un servizio regolare specializzato con autobus, destinato esclusivamente al personale delle forze armate britanniche, alle relative persone a carico e ad altre persone autorizzate dalle autorità militari britanniche, tra Lemgo, in Germania, e Londra.

Articolo 2

Il Regno Unito e la Germania sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1992.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Raccolta della giurisprudenza della Corte 1987, pag. 5429.

⁽²⁾ Raccolta della giurisprudenza della Corte 1989, pag. 1133.